

ACCORDO DI RISERVATEZZA

TRA

Bidder, come identificato in Allegato A

e

Tessellis S.p.A., con sede legale in Cagliari, Località Sa Illetta SS 195 km 2,3, 09122 Cagliari, capitale sociale Euro 70.165.654,64, interamente sottoscritto e versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cagliari e CF 02375280928, in persona dell'Amministratore Delegato, Fabio Bartoloni, munito dei necessari poteri (di seguito "**Tessellis**")

e

Tiscali Italia S.p.A., con sede legale in Cagliari, Località Sa Illetta SS 195 km 2,3, 09123 Cagliari, capitale sociale Euro 17.783.000, interamente sottoscritto e versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cagliari e CF 02508100928, in persona di Fabio Bartoloni, Amministratore Delegato, munito dei necessari poteri (di seguito "**Tiscali**")

e

Go Internet S.p.A., con sede legale in Gubbio (PG), Piazza Bernini snc, iscritta nel Registro delle imprese di Perugia, C.F. e P.IVA 02577660547, in persona del proprio Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore Ing. Marco Di Gioacchino (di seguito "**Go Internet**")

- di seguito Tiscali, Tessellis e Go Internet potranno congiuntamente essere denominate anche le "**Offerenti**" e tutte, inclusa Bidder, ciascuna disgiuntamente o congiuntamente "**Parte/Parti**"

Premesso che:

- a) Tessellis è una società con azioni quotate sul mercato regolamentato Euronext Milan ed è la holding del Gruppo Tessellis, attivo, *inter alia*, nella commercializzazione di servizi di telecomunicazione sul territorio nazionale, sia nella connettività fissa che mobile;
- b) Tiscali, società interamente controllata da Tessellis, è una primaria società di telecomunicazioni nazionale;
- c) Go Internet è società del gruppo Tessellis;
- d) le Offerenti, nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi avviata in data 1 marzo 2026 e contraddistinta da INEG nn. 0000008168, 0000008111 e 0000008220, sotto la vigilanza dell'Esperto nominato in data 12 marzo 2026 nella persona dell'Avv. Massimo Zappalà (l' "**Esperto**"), hanno indetto data 7 agosto 2026 un'unica procedura competitiva volta a: **(i)** l'acquisto del ramo d'azienda B2C di GO Internet relativo alle attività di connettività su rete fissa (FTTH e FTTC) con inclusione dell'infrastruttura di rete sottesa ai contratti "L2" e del segmento FWA (il "**Perimetro D**"); o **(ii)** l'acquisto del ramo d'azienda B2C di GO Internet relativo alle attività di connettività su rete fissa (FTTH e FTTC), con

inclusione dell'infrastruttura di rete sottesa ai contratti "L2" (il "**Perimetro D.1**"); e/o (iii) l'acquisto del ramo d'azienda B2C di GO Internet relativo al solo segmento FWA (il "**Perimetro D.2**"). È pertanto richiesta la formulazione di offerte irrevocabili entro il 9 settembre 2026, ore 23:59 a valle di una due diligence, da eseguirsi secondo le modalità indicate nell'invito ad offrire (la "**Due Diligence**");

- e) con riferimento alla Due Diligence, Bidder avrà la necessità di ricevere informazioni di natura riservata aventi ad oggetto dati di business, commerciali e finanziari afferenti, *inter alia*, i Perimetri D, D.1 e D.2 delle Offerenti;
- f) le Parti, dandosi atto che le Informazioni Riservate (come definite al successivo articolo 3) hanno un'essenziale valenza strategica anche da un punto di vista strategico e concorrenziale per le Offerenti, intendono disciplinare l'uso ed il trattamento delle Informazioni Riservate scambiate tra di loro e a tal fine stipulano il presente Accordo (di seguito "**Accordo**").

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1

Le premesse e gli allegati formano parte integrante dell'Accordo e hanno valore di patto.

ARTICOLO 2

2.1. Fermo restando il rispetto, a carico di ciascuna Parte, dei principi di buona fede e di correttezza, l'Accordo non costituisce, anche con riferimento alle attività oggetto di approfondimento, alcun vincolo di esclusiva tra le Parti.

2.2. Le attività di cui all'Accordo non comportano alcun obbligo o impegno di condurre o portare a termine qualsiasi trattativa o negoziazione e, pertanto, in caso di mancata manifestazione di un interesse vincolante nei termini dell'Invito ad Offrire, non potrà configurarsi alcuna responsabilità precontrattuale od onere (in termini di costi, spese od altro) in capo ad alcuna delle Parti.

2.3. Al fine di svolgere adeguate valutazioni in ordine alla Due Diligence, le Offerenti metteranno a disposizione di Bidder Informazioni Riservate, per le quali dovrà essere osservato il trattamento previsto dall'Accordo.

ARTICOLO 3

3.1 Ai fini dell'Accordo, per "**Informazione Riservata**" si intende, senza limitazione alcuna, ogni file, documento, prodotto, servizio, organizzazione, strategia commerciale e, più in generale, ogni informazione, dato, notizia, conoscenza, documento di qualunque genere e in qualunque forma trasmesso dalle Offerenti (di seguito la "**Parte Comunicante**") a Bidder (di seguito la "**Parte Ricevente**") dell'ambito della Due Diligence, o di cui questa sia venuta a conoscenza, in occasione delle attività alla stessa connesse, in qualsiasi forma, compresa quella elettronica, cartacea o orale.

ARTICOLO 4

4.1. È facoltà di Bidder, esclusivamente per quanto strettamente necessario ai fini della valutazione nell'ambito della Due Diligence secondo lo stringente principio del "need to know", individuare un elenco puntuale di soggetti rilevanti a cui consentire l'accesso alle Informazioni Riservate in conformità all'Accordo, inclusi i propri amministratori, manager, consulenti e/o advisors di cui la Parte Ricevente si avvalga ai fini della Due Diligence e previa formalizzazione di tale elenco come da l'Allegato B ("**Soggetti Rilevanti**"). Pertanto, la Parte Ricevente garantirà una stretta correlazione tra accesso alle Informazioni Riservate ed effettive esigenze connesse all'esecuzione delle attività di cui alla Due Diligence anche con riferimento alla numerosità, alle funzioni ed ai requisiti soggettivi di quanti saranno autorizzati ad accedere alle Informazioni Riservate.

4.2. Le facoltà di cui al presente articolo, sono soggette alla condizione essenziale che ciascuno dei soggetti ivi menzionati e a cui vengano divulgate Informazioni Riservate non abbia in essere conflitti di interesse con le attività di cui alla Due Diligence e sia previamente vincolato da un adeguato obbligo di riservatezza conforme all'Accordo che sarà trasmesso alla Parte Comunicante.

4.3. Bidder riconosce, peraltro, che, la violazione degli obblighi di riservatezza di cui all'Accordo potrebbe comportare gravi e irreparabili danni alle Parti Comunicanti e pertanto, adotterà ogni misura necessaria a non divulgare o rendere in alcun modo disponibili le Informazioni Riservate ricevute a terzi non autorizzati ai sensi dell'Accordo e la Parte Ricevente sarà comunque ritenuta direttamente responsabile di ogni violazione commessa da parte di qualunque soggetto cui la stessa, anche se in conformità alle disposizioni di cui all'Accordo, abbia reso disponibile le Informazioni Riservate. Bidder si impegna, infine, a mantenere indenne e manlevata le Offerenti da qualsivoglia danno, pregiudizio, domanda o pretesa economica e non, ivi comprese le ragionevoli spese legali, che dovesse a questa/e ultima/e derivare anche da azioni e/o pretese di terzi, fatte valere in relazione alla diffusione di Informazioni Riservate effettuata, da Bidder e soggetti alla stessa correlati in violazione dell'Accordo. Le Parti convengono che il risarcimento in denaro potrebbe non costituire un rimedio sufficiente a fronte di una violazione del presente Accordo e che, tra l'altro, la Parte Comunicante avrà diritto di richiedere un provvedimento d'urgenza per la violazione del presente Accordo.

ARTICOLO 5

5.1 Le Informazioni Riservate saranno utilizzate dalla Parte Ricevente ai soli fini delle necessarie attività di svolgimento della Due Diligence e non potranno pertanto essere utilizzate, neppure parzialmente o indirettamente, per differenti finalità di qualsivoglia natura, né potranno essere copiate o duplicate in qualsiasi modo e su qualsiasi supporto che non sia necessario per l'espletamento dell'approfondimento di cui alla Due Diligence e all'Accordo. In particolare, la Parte Ricevente non divulgherà né comunicherà a terzi, neppure in parte, le Informazioni Riservate in alcuna forma.

ARTICOLO 6

6.1. Le disposizioni dell'Accordo non si applicano o comunque cesseranno di applicarsi ad Informazioni riservate che:

- a) fossero già note o comunque legittimamente in possesso della Parte Ricevente anteriormente e indipendentemente dalla comunicazione delle stesse da parte della Parte Comunicante;
- b) dopo la comunicazione dalla Parte Comunicante alla Parte Ricevente, divengano di pubblico dominio, salvo che ciò derivi da una violazione dell'Accordo;
- c) siano legalmente in possesso della Parte Ricevente anteriormente e indipendentemente dalla sua comunicazione da parte della Parte Comunicante, purché ciò possa essere dimostrato in modo documentato;
- d) siano state sviluppate dalla Parte Ricevente in modo del tutto autonomo, indipendentemente dalla divulgazione, la comunicazione o l'accesso da parte della Parte Comunicante, e questo fatto possa essere dimostrato in modo documentato;
- e) siano state divulgate o comunicate alla Parte Ricevente o ottenute dalla Parte Ricevente da una parte terza che, per quel che riguarda dette informazioni, non abbia comunicato alla Parte Ricevente di essere soggetta ad un obbligo di riservatezza nei confronti della Parte Comunicante;
- f) siano liberamente trasmissibili o divulgabili a seguito di autorizzazione scritta della Parte Comunicante;
- g) debbano essere divulgate ad un qualsiasi organismo statale o Autorità o Tribunale competenti per forza di legge, regolamento o ordine di un Tribunale, a condizione, però, che la richiesta da parte di tale organismo statale o Autorità o Tribunale sia notificata senza indugio per iscritto alla Parte Comunicante. Tale notifica deve includere, senza limitazione, l'identificazione delle informazioni da divulgare ed una copia dell'ordine. La Parte Ricevente dovrà divulgare solo le informazioni strettamente necessarie ad adempiere agli obblighi ad essa imposta e prenderà tutti i provvedimenti che si renderanno opportuni per limitare l'ulteriore divulgazione delle informazioni in questione da parte del suddetto organismo statale o Autorità o Tribunale, fermo restando che gli obblighi di segretezza in virtù di questo Accordo per tali informazioni non verranno meno.

6.2. La Parte Ricevente, per potersi avvalere delle eccezioni previste nei precedenti punti a), b), c), d) e), f) e g) dovrà adeguatamente e specificamente dimostrare per iscritto alla Parte Comunicante, l'effettiva applicabilità delle suddette eccezioni.

6.3. Resta inteso che le informazioni e i dati forniti o rivelati a Bidder nell'ambito dell'Accordo non saranno considerati ricadere nelle eccezioni sopra elencate: *a)* per il solo fatto che ricadano nell'ambito di informazioni più generali di pubblico dominio oppure in possesso della Parte Ricevente alla data della comunicazione o dell'acquisizione delle Informazioni Riservate, oppure *b)* se trattasi di combinazioni di informazioni e/o conoscenze specifiche o particolari che siano singolarmente considerate- di pubblico dominio oppure in possesso della Parte Ricevente, ma senza che la suddetta combinazione sia di per sé di pubblico dominio e/o in possesso della Parte Ricevente alla data della comunicazione o acquisizione delle Informazioni Riservate.

6.4. Tutte le Informazioni Riservate scambiate tra le Parti durante il periodo di vigenza dell'Accordo saranno considerate confidenziali. Bidder si impegna a proteggere le Informazioni Riservate ricevute dalla Parte Comunicante e a custodirle con la stessa cura riservata alle informazioni confidenziali relative alla propria attività e/o azienda ed in ogni caso con un grado di

cura e cautela non inferiore a quanto ragionevolmente necessario a mantenere confidenziali le Informazioni Riservate, secondo quella che è la natura delle stesse.

6.5. La Parte Ricevente inoltre concorda e si impegna, una volta scaduto l'Accordo a cancellare o distruggere tutte le Informazioni Riservate registrate su computer o su altro strumento e di certificare tale cancellazione o distruzione. La Parte Ricevente dovrà prontamente certificare per iscritto l'avvenuta distruzione. Qualora espressamente richiesto dalla legge e salvo, comunque il rispetto degli obblighi di cui al presente Accordo, la Parte Ricevente potrà conservare nei propri archivi una copia delle Informazioni Riservate a condizione che di tale conservazione ne dia preventiva comunicazione scritta alla Parte Comunicante e che le Informazioni Riservate a tale fine conservate rimangano soggette alle obbligazioni di confidenzialità previste nel presente Accordo, nonostante qualsiasi risoluzione e/o scadenza dello stesso.

6.6. Le Parti Comunicanti non danno alcuna garanzia né espressa né implicita riguardo l'accuratezza o la completezza delle Informazioni Riservate e declinano ogni responsabilità relativamente ad errori o omissioni contenuti nelle stesse.

6.7 Bidder si impegna a non porre in essere atti o comportamenti di concorrenza sleale idonei, tra l'altro, a generare sviamento o accaparramento della clientela ai sensi dell'art. 2598 c.c.. In ogni caso, ciascuna delle Parti, per quanto di propria competenza, garantisce di conoscere e di rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni in materia di trattamento dei dati nonché nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali ("GDPR").

ARTICOLO 7

7.1 L'Accordo non costituisce a favore della Parte Ricevente concessione di licenza o di altro diritto di utilizzo di brevetti, marchi, modelli o altri diritti di proprietà industriale o intellettuale di cui l'altra Parte sia titolare o licenziataria.

7.2. Bidder si impegna a fare in modo che ciascuno dei Soggetti Rilevanti venga previamente e debitamente informato circa gli obblighi di riservatezza e i doveri derivanti dall'applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, nonché della relativa normativa regolamentare di attuazione (nell'insieme, il "TUF") e del regolamento (EU) No 596/2014 del 16 Aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, e successive modifiche (il "**Regolamento MAR**"). Bidder si impegna a fare altresì in modo che i propri Soggetti Rilevanti si conformino alle disposizioni del presente Accordo, assumendosi la responsabilità, ai sensi dell'art. 1381 cod. civ., per ogni violazione del presente accordo compiuta dai Soggetti Rilevanti. Bidder si impegna inoltre - anche tenendo conto del fatto che alcune delle Informazioni Riservate sono suscettibili di divenire informazioni privilegiate ai sensi del TUF e del Regolamento MAR - a rispettare puntualmente le disposizioni previste dal TUF e dal Regolamento MAR e, in particolare, dichiara di: (i) riconoscere i doveri che derivano dall'applicazione del TUF e del Regolamento MAR; e (ii) essere a conoscenza delle possibili sanzioni previste dal predetto TUF anche in caso di abuso di informazioni privilegiate o di manipolazione del mercato, e del Regolamento MAR.

ARTICOLO 8

8.1. L'Accordo sostituisce ed annulla ogni altra intesa verbale o scritta eventualmente in precedenza intercorsa tra le Parti avente il medesimo oggetto, ivi incluso il Precedente Accordo, e

si applica altresì alle Informazioni Riservate eventualmente già comunicate tra le Parti prima della stipula dell'Accordo. L'Accordo potrà essere modificato solo mediante accordo scritto, sottoscritto da entrambe le Parti.

8.2. Ogni comunicazione relativa al presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo pec a Tessellis a tessellis@legalmail.it.

8.3. Le Parti si impegnano a tenere i contatti ai fini dell'approfondimento in oggetto, unicamente con i predetti referenti e/o con le persone dai medesimi indicati.

ARTICOLO 9

9.1. Il presente Accordo sarà valido e vincolante tra le Parti per un periodo di 2 (due) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

ARTICOLO 10

10.1 L'Accordo ed i diritti ed obblighi delle Parti dallo stesso derivanti sono disciplinati dalla legge italiana e il Tribunale di Cagliari sarà competente in via esclusiva in relazione ad ogni eventuale controversia relativa all'esecuzione, all'interpretazione, all'efficacia od alla validità del presente Accordo, o comunque sorta in connessione con quanto previsto dall'Accordo.

10.2 Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e si impegnano reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti a principi di trasparenza e correttezza e alla più stretta osservanza del Decreto. Le Parti si danno reciprocamente atto di aver adottato un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità al D.Lgs. 231/2001 e/o codici etici e/o policy sulla condotta d'impresa responsabile e, nello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, si impegnano, per quanto di competenza, a rispettare (e a far rispettare ai Soggetti Rilevanti) i principi e le regole etico-comportamentali previsti, quanto a Tiscali e Tessellis, tutti disponibili nel sito corporate www.tessellis.it, quanto a Bidder come in Allegato A. L'inosservanza di una qualsiasi delle previsioni del predetto Decreto comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Accordo e legittimerà le altre Parti a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal citato Decreto.

* * *

Denominazione Società Bidder:

Nome Firmatario:

Titolo:

Per accettazione Gruppo Tessellis

Tiscali Italia S.p.A.

Nome: Fabio Bartoloni

Titolo: CEO

Tessellis S.p.A.

Nome: Fabio Bartoloni

Titolo: CEO

Go Internet S.p.A.

Nome: Marco Di Gioacchino

Titolo: CEO

ALLEGATO A

DATI BIDDER

Ragione Sociale:

con sede legale in:

Codice Fiscale e Part. IVA:

Iscrizione al Registro delle Imprese di _____ n. _____

in persona di:

Titolo:

Contatti Bidder:

all'attenzione di:

Email:

Pec:

Modello 231 Bidder disponibile al sito:

Ai fini dell'art. 7, lo stesso si intende integrato del seguente comma qualora Bidder sia un soggetto operante nel settore delle telecomunicazioni:

"7.3 Data la natura di competitor di Bidder, questa si impegna a manlevare e tenere indenne Tiscali, Tessellis e Go Internet da ogni conseguenza pregiudizievole che sotto il profilo industriale e commerciale, inclusi profili di anticompetitività, possa derivare alle stesse, in termini di utilizzo abusivo o non conforme alla vigente normativa o alle prescrizioni del presente Accordo delle Informazioni Riservate ad opera di Bidder quale Parte Ricevente."

Per accettazione di Bidder

Nome:

Carica:

ALLEGATO B

Elenco soggetti rilevanti di Bidder che avranno accesso alle Informazioni Riservate:

[illegible]